

Avvocato Demetrio Fenucciu
Via G. F. Memoli, 12
84124 - Salerno

ECC.MO TAR PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso

Per: la sig.ra Avv. Maria De Cono, residente in Cattolica (RN) alla Via Quasimodo n. 10/A (c.f. DCNMRA60C59H199C), rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegato (**All. A**) – dall’Avv. Demetrio Fenucciu (c.f. FNCDTR68A19H703M), con il quale elegge domicilio digitale presso la pec: avvdemetrioferucciu@pec.ordineforense.salerno.it e, ove occorra, fisico in Roma alla Rampa delle Mura Aurelie, 8;

Contro: Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in persona del legale rapp.te p. t., *ope legis* difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

Nonché nei confronti di: dott.ssa Paola Malanetto, nata a Torino il 14.1.1973 (c.f. MLNPLA73A54L219L), ivi residente al C.so Francia, 64

avverso e per l’annullamento, previa sospensiva

- 1) della delibera n. 148/2025 emessa dal CPGT in data 18.2.2025 (**All. 1**) con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente in seguito alla pubblicazione di bando per l’individuazione dei 15 componenti e del direttore dell’ufficio del Massimario Nazionale della Giustizia Tributaria;
- 2) ove e per quanto possa occorrere, del regolamento attuativo dell’ufficio del Massimario Nazionale allegato “A” alla Delibera n. 953 dell’11.6. 2024 (**All. 2**);
- 3) ove e per quanto possa occorrere, della nota prot. 14220/CPGT del 20.11.2024 con cui il CPGT Commissione II – Studi e Riforme ha richiesto alla ricorrente “*con urgenza e comunque nel termine di 7 giorni [...] di giustificare i ritardi nel deposito delle sentenze che siano superiori al termine di 120 giorni dalla decisione, avendo cura di indicare per ogni singola decisione sia il termine preciso del deposito sia le motivazioni*” (**All. 3**) nonché dell’elenco allegato alla nota sub 3) riportante le sentenze depositate dal 17.9.2013 al 17.9.2018 (**All. 3 bis**);
- 4) ove e per quanto possa occorrere, della nota prot. 15008/CPGT (**All. 4**) del CGPT Commissione II – Studi e Riforme ha richiesto alla CGT di Rimini, Direttore dott.ssa Angela Lippa, di “*confermare o confutare quanto emerge dalla lettura dell’elenco con riferimento quanto meno alle 29 sentenze che risulterebbero depositate oltre il termine di 365 giorni*” e di “*confermare quanto dichiarato dal Segretario dott. Andrea Pergolini, quanto all’impossibilità di consultare tutti i*

Avvocato Demetrio Fenucciu

fascicoli cartacei del periodo relativo al settembre 2013 al settembre 2018 perché scarti d'archivio e quindi eliminati, e per tale motivo, non consultabili”;

- 5) deliberazione del CPGT approvata l'11/3/2025, con la quale, in esecuzione della delibera n. 148/2025 qui impugnata il CPGT ha esonerato i nominati che ne hanno fatto richiesta, con decorrenza 1/4/2025, dalle funzioni giurisdizionali;
- 6) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali qualora pregiudizievoli per gli interessi della ricorrente;

nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo della P.A. intimata di valutare la domanda presentata dalla ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura.

FATTO

- L'Avv. De Cono, giudice tributario dal 28/3/1988, con DM 28.6.2018 ha assunto, all'esito di concorso, le funzioni di vice Presidente di sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini(**All. 5**).

- Dal **18 settembre 2018** al **14 novembre 2023** la ricorrente è stata componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT, per brevità), con esonero, *ex lege*, dall'esercizio diretto delle funzioni giurisdizionali (**All. 6**).

- Cessato l'incarico, l'Avv. De Cono è tornata ad esercitare l'attività di Vice Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Rimini, dove tuttora svolge la citata funzione (**All. 7**).

- Nei 37 anni di attività svolta nella giustizia tributaria in qualità di Giudice prima e di Vice Presidente di sezione poi, la ricorrente non ha subito alcuna contestazione disciplinare.

- Inoltre essa ha svolto diligentemente le funzioni di componente del CGPT nel quinquennio 2018/2023, ricoprendo rilevanti incarichi: per due anni è stata vice presidente del CPGT e componente del comitato di presidenza; ha presieduto l'ufficio studi per circa tre anni; ha partecipato, quale vice presidente e/o componente, a numerose commissioni referenti interne al CPGT (concorsi, contenzioso, formazione, informatica); per 4 anni ha partecipato alla Commissione provvedimenti disciplinari, curando l'istruttoria di numerose pratiche e predisponendo le proposte di altrettante decisioni disciplinari sottoposte al plenum consiliare.

- L'art. 24 bis del d. lgs. 545/1992, introdotto dalla L. 130/2022, ha istituito presso il CPGT l'Ufficio del Massimario Nazionale (di seguito UMN), al quale sono assegnati un direttore e quindici magistrati o giudici tributari. La nomina del direttore e dei

Avvocato Demetrio Fenucciu

componenti dell'ufficio è effettuata dal CPGT tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.

- Il CGPT, con deliberazione 158/2023, ha approvato una prima versione del regolamento attuativo dell'ufficio del massimario (**All. 8**).

- Per quel che rileva nella presente sede, l'art. 6 del prefato regolamento, nel prevedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per la nomina a componente dell'Ufficio del Massimario, stabiliva, alla lett. e), che il candidato non avesse *“maturato ritardi di oltre 30 giorni, rispetto al termine per il deposito, in un numero consistente di decisioni, pari ad almeno il 60% del totale delle decisioni deliberate annualmente, negli ultimi due anni a ritroso rispetto alla data di presentazione della candidatura”*.

- L'attuale consiliatura, con delibera n. 953 dell'11.6.2024, ha modificato il suddetto Regolamento (cfr. all. 2 cit.).

- L'art. 6.1 del “nuovo” Regolamento prevede che, per l'accesso all'UMN, l'aspirante deve possedere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:

“a) avere maturato, alla data della presentazione della candidatura, un'anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la quantificazione dell'anzianità di servizio il termine decorre dalla data del decreto di prima nomina a Giudice Tributario, anche per i Magistrati tributari che hanno effettuato il transito;

b) non avere riportato condanne penali definitive e non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico.

c) l'assenza di sanzioni disciplinari definitive nell'ambito della giurisdizione tributaria o misure cautelari negli ultimi dieci anni;

d) avere, al momento della nomina, un'età anagrafica compatibile con la permanenza in servizio fino alla scadenza quinquennale dell'incarico;

e) non avere maturato gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria.”

Quanto al requisito sub e), dunque, nella nuova versione è stato cancellato il riferimento al deposito tardivo delle sentenze “pari al 60% delle decisioni assunte” quale limite oltre il quale la candidatura diviene inammissibile nonché quello afferente il biennio antecedente alla domanda quale intervallo temporale da prendere in considerazione per la verifica richiedendosi ora, genericamente, l'assenza di **“gravi e reiterati ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale tributaria”**.

Avvocato Demetrio Fenucciu

- Contestualmente all'approvazione della modifica del Regolamento, il CPGT ha pubblicato interpello per la designazione dei componenti e del Direttore dell'Ufficio del Massimario (**All. 9**). Il termine per l'inoltro delle candidature scadeva 30 giorni dopo la pubblicazione dell'interpello sul sito del CPGT e cioè il 13/7/2024.

-La ricorrente inoltrava tempestivamente la propria candidatura (**All. 10**). In ragione dell'anzianità di servizio e dei titoli posseduti (**All. 11**) e tenuto conto dei criteri oggettivi di valutazione dei candidati indicati dal CPGT nell'art. 7 del "nuovo" Regolamento, la ricorrente avrebbe avuto diritto di conseguire un **punteggio di 5,85** (cfr.**All. 10**), collocandosi in posizione utile. Dalla lettura della delibera n. 148/2025 si evince infatti che gli ultimi candidati collocati utilmente in graduatoria hanno conseguito il punteggio di 4,3. Alla ricorrente competono punti 2,5 per la anzianità di 36 anni di servizio; punti 0,5 automaticamente riconosciuti per avere svolto attività di referente dell'Ufficio del Massimario Regionale Emilia Romagna; punti 2 per le attività formative dell'ultimo quinquennio. **Senza considerare le numerose pubblicazioni della ricorrente, il punteggio automaticamente spettante alla ricorrente è pari a 5, utile alla nomina.**

- Dopo circa 5 mesi dall'inoltro della candidatura, il 20.11.2024, il CPGT ha inviato alla ricorrente una nota con la quale, al fine della verifica di ammissibilità della candidatura, ha preteso la trasmissione, entro giorni 7, di giustificazioni di presunti ritardi, **superiori a gg. 120**, nel deposito delle 176 sentenze identificate in un allegato alla missiva ed afferenti al periodo dal 17.9.2013 al 17.9.2018 (cfr. all. 3 cit). Dunque la ricorrente è stata invitata a giustificare, in sette giorni, il deposito di ben 176 sentenze risalenti fino a dodici anni prima della singolare richiesta.

- A questo punto appare di non poco momento segnalare che l'art. 15 comma 2 lett. c) D. Lgs. 545/92, nella versione vigente **fino all'1/1/2016**, non assegnava rilevanza disciplinare diretta ed autonoma al deposito tardivo delle sentenze. La norma valorizzava e responsabilizzava, invece, la discrezionalità del Presidente della Commissione Tributaria: nella ricorrenza di ritardi nel deposito delle sentenze che il singolo Presidente valutava come gravi, egli era tenuto ad assegnare al giudice ritardatario una sorta di "termine di grazia" di gg. 60. Qualora il giudice ritardatario non avesse provveduto al deposito delle sentenze in tale primo termine, il Presidente ne avrebbe dovuto assegnare un secondo. Solo la vana scadenza anche del secondo termine assegnato dal Presidente al giudice ritardatario, e solo se tale indifferenza si fosse verificata più di tre volte in un anno, era integrato un illecito disciplinare ex art. 15 comma 2 lett. c) D. Lgs. 545/92. Fino

Avvocato Demetrio Fenucciu

all'1/1/2016, dunque, per effetto della norma citata, il mero ritardo nel deposito delle sentenze era privo di rilievo disciplinare.

Ne discende che privo di valore è il richiamo al termine di gg. 120 operato dal CPGT con riferimento ad un tempo anteriore all'1.1.2016.

Ma l'erroneità nell'utilizzo di tale termine da parte del CPGT in realtà colpisce tutto il periodo di osservazione.

Con l'art. 11 comma 1 lett. g) Legge 156 del 24/9/2015 (entrato in vigore l'1.1.2016), l'art. 15 D. Lgs. 545/92 veniva integralmente sostituito.

Nella versione dell'art. 15 D. Lgs. 545/1992 riformulato con decorrenza 1/1/2016, non era contenuto un riferimento specifico ai ritardi nei depositi delle sentenze. Era invece prevista la rilevanza disciplinare lieve della "scarsa laboriosità, se abituale" (comma 4 lett. h art. 15 D. Lgs. 545/92 nella versione post 1/1/2016) oppure la rilevanza disciplinare più grave dei gravi e reiterati ritardi nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali (comma 5 lett a art. 15 D. Lgs. 545/92 dopo 171/2016).

Per fornire chiarimenti, evitare disparità di trattamento, e consentire ai Presidenti delle Corti ed ai Giudici di ben comprendere il discrimine della rilevanza disciplinare dei loro comportamenti, il CPGT approvò **la Risoluzione n. 5/2015 con la quale indicò in gg. 180 (sei mesi), dalla data della decisione, il limite temporale oltre il quale poteva integrarsi la scarsa laboriosità ovvero il grave ritardo (All. 13).**

Tra il 2016 ed il 2020 il CPGT non modificò tale orientamento: il termine di tolleranza, di irrilevanza a fini disciplinari e di valutazione della laboriosità, nel deposito delle sentenze, era di gg. 180 e non di gg. 120. La riduzione da gg. 180 a gg. 120 è stata operata nel corso della consiliatura 2018/2023. **Nel periodo preso a riferimento dal CPGT con la nota del 20/11/2024 (quinquennio 2013-2018) dunque, il termine di gg. 120 non esisteva, non costituiva riferimento alcuno per la individuazione dei comportamenti dei giudici, non costituiva elemento rilevante ai fini di valutazione disciplinare.**

- Ritornando alla comunicazione del 20.11.2024, va riferito che ad essa è seguita una corrispondenza nella quale la ricorrente ha evidenziato che:

a)l'indagine sui ritardi nei depositi focalizzata su un periodo tanto risalente è irragionevole;
b)nel periodo attenzionato il termine tollerato per il deposito delle sentenze (come da provvedimento del presidente p.t. e come già riferito, cfr. all. 13 cit) era di 180 giorni; i fascicoli erano cartacei e le sentenze depositate sono 206, come da certificazione rilasciata dal segretario della Corte, dott. Andrea Pergolini (**All. 14**);

Avvocato Demetrio Fenucciu

c) la data di consegna della sentenza in segreteria, da parte del giudice non presidente del collegio (tale era la De Cono tra il 2012 ed il 2018), non coincideva quasi mai, ed era anticipata a volte anche di oltre un mese, rispetto alla data ufficiale di pubblicazione della sentenza. Il Giudice relatore la consegnava in segreteria; il Presidente del collegio la doveva firmare a sua volta; solo successivamente la sentenza veniva pubblicata. Inoltre, i giudici tributari (inclusi i Presidenti) non possiedono un ufficio presso la Corte, il Presidente non era residente a Rimini e la sottoscrizione doveva essere analogica; per tali ragioni, tra la data della consegna in segreteria della sentenza e la quella della sottoscrizione da parte del Presidente di frequente intercorreva un lasso temporale significativo;

d) non esiste più, presso la Corte, il registro in cui venivano annotate le date di consegna in segreteria delle sentenze da parte del relatore non presidente (**All. 15**) ed i fascicoli cartacei non sono consultabili perché oggetto di scarto d'archivio (**All. 16**);

e) nell'anno 2024, riprese le funzioni di componente della CGT di Rimini, la ricorrente ha depositato 30 sentenze, tutte tempestivamente (**All. 17**);

f) l'impossibilità di consultare i fascicoli impediva la verifica dell'esistenza effettiva dei ritardi ed impediva la formulazione di eventuali giustificazioni; tanto anche con riguardo all'istituto della riserva di decisione ex art. 35 d. lgs. 546/92 che contemplava un rinvio della deliberazione per approfondimenti resisi necessari durante la discussione.

- Il CGPT, dal canto suo, dopo avere ricevuto la nota di riscontro della De Cono del 27/11/2024, attivava una verifica in assenza di contraddittorio, chiedendo, direttamente alla direttrice della Corte di Giustizia di Rimini, di confermare la veridicità di quanto risultante nel certificato rilasciato dal funzionario dott. Pergolini (cfr. all. 14 - 17), trasmesso al CPGT dalla De Cono con la predetta nota del 27/11/2024. La richiesta alla direttrice della segreteria della Corte di Rimini, trasmessa dal CPGT in data 11/12/2024, era, in particolare, volta ad ottenere conferma dello scarto di archivio dei risalenti fascicoli, nonché del deposito ultrannuale di 29 sentenze. La attenzione del CPGT si concentrava dunque, in tale nota, su sole 29 sentenze.

- La direttrice attestava (**All. 18**) che solo per otto sentenze afferenti le udienze celebrate tra il 3.10 ed il 9.12 2014 si sarebbe potuto confermare il deposito tardivo; tanto, si badi bene, senza la previa consultazione dei fascicoli (ormai indisponibili) ma attraverso mero accesso alla piattaforma informatica SIGIT. Per il resto, la direttrice ribadiva quanto già attestato dal dott. Pergolini.

Avvocato Demetrio Fenucciu

- Ciononostante il CPPT con la delibera n. 148/2025, che qui si impugna, dichiarava inammissibile la domanda della ricorrente contestando:

i) deposito oltre il termine di gg. 120, di ben 176 sentenze, nel quinquennio 17.9.2013 – 17.9.2018;

ii) la rilevanza della violazione del termine di trenta giorni per il deposito delle decisioni ai fini del cd. giudizio di demerito contemplato dall'art. 11 del d. lgs. 545/1992, introdotto solo dalla l. 130/22 e riservato ai giudici tributari che, su base annua, hanno depositato in ritardo oltre il 60% delle decisioni assunte.

Plurimi e marchiani gli errori.

In primo luogo, il CPPT ha erroneamente individuato il periodo (settembre 2013 - settembre 2018) da scrutinare per verificare eventuali “gravi e reiterati ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria”.

Ed infatti il Consiglio, con riguardo al requisito di cui alla lettera A) dell'art. 6.1 del regolamento, ha ritenuto che *non può negarsi che l'attività che viene svolta dal magistrato o giudice tributario eletto in seno al Consiglio di Presidenza possa essere ritenuta equiparata all'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie come richiesto dal comma II dell'art. 24 bis del D.L.gs. n. 545 del 1992 e precipitato anche nel Regolamento attuativo adottato dal Consiglio e precisamente al punto 6.1.* precisando, in particolare, che i componenti dell'organo di autogoverno tributario *conservano le funzioni giurisdizionali, da esercitarsi all'occorrenza proprio quando chiamati a svolgere attività disciplinare che rientra nelle attribuzioni del Consiglio di presidenza nel suo complesso*(cfr. pagg. 2 e 3).

Trattasi, peraltro, di equiparazione espressamente prevista dall'art. 11 comma 4 del d. lgs. 545/1992, novellato dall'art. 1 comma 1 lett. n) n. 4 della l. 130/2022 che, nel disciplinare l'assegnazione degli incarichi di componente delle corti di giustizia tributaria, rinvia ai punteggi stabiliti nella tabella allegata sub F) al medesimo articolato, ove è espressamente sancito che **“è equiparata al servizio di presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria”.**

Segue che, sancita l'equiparazione delle funzioni di componente del CPPT con quelle giurisdizionali tributarie al fine del riconoscimento dell'anzianità di servizio richiesta per partecipare all'interpello, non è dato intendere perché, per la verifica di eventuali ritardi gravi e reiterati in relazione *“all'ultimo quinquennio di svolgimento dell'attività giurisdizionale”*, **si sia preteso di valutare:**

Avvocato Demetrio Fenucciu

- **non l'ultimo quinquennio** di attività della ricorrente, ovvero il periodo 13.7.2024 – 13.7.2019, nel quale ella ha svolto, fino al 13.11.23, le funzioni di componente del CGPT e successivamente quelle di Vice presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini,

- **ma il periodo settembre 2013 – settembre 2018.**

L'errore è indiscutibile.

Ancora, incredibilmente, il CGPT nella disamina dell'attività svolta nel quinquennio 2013-2018 ha applicato retroattivamente il “giudizio di demerito” introdotto dalla recente riforma della giustizia tributaria (art. 1 comma 1 lettera n) l. 130/2022 del d.lgs. 545, riconoscendo la qualifica di “grave” al deposito delle sentenze oltre il trentesimo giorno, solo dalla detta norma introdotto, eppure esteso alle decisioni adottate circa dieci anni prima.

Infine, il CGPT ha ritenuto depositate in ritardo, nel quinquennio scrutinato, ben 176 sentenze, senza considerare:

- il periodo di svolgimento delle funzioni di giudice tributario presso la CGT di Rimini, successivamente alla cessazione, in data 14.11.2023, dell'incarico di componente del CPGT; attività svolta fino 13/7/2024, data di scadenza del termine per l'inoltro delle candidature;

-l'esito dell'istruttoria, che ha dimostrato l'esistenza di solo 8 sentenze (su 176) ipoteticamente depositate in ritardo, con evidente loro insufficienza al fine della declaratoria di inammissibilità qui impugnata, financo se scrutinata in applicazione del cd criterio del “demerito” ex art. 11 d. lgs. 545/1992 nuovo testo, mancando il deposito tardivo di più del 60% delle decisioni assunte per ciascun anno.

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi ed andranno annullati per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE ARTT. 97 COST., 11 COMMA 4 BIS, 24 BIS, COMMA II, 27 E TABELLA ALLEGATA SUB F AL D.LGS. 545/92; ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETA', CARENZA DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETA'.

Nel nuovo regolamento, quanto ai requisiti per l'accesso alla carica di componente dell'ufficio del Massimario Nazionale, si richiede che il candidato:

- abbia “*maturato, alla data della presentazione della candidatura, una anzianità non inferiore a sette anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie*” (cfr. art. 6.1, lett. a);

Avvocato Demetrio Fenucciu

- non abbia “*maturato gravi e significativi ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria*” (cfr. art. 6.1, lett. e).

Con riguardo al secondo requisito, il CGPT nell’atto impugnato ha precisato che la verifica va “*svolta in relazione all’ultimo quinquennio di svolgimento dell’attività giurisdizionale.*”

Tanto riferito, è decisivo rilevare che il CPGT, nella delibera qui impugnata, ha stabilito, motivando diffusamente, che in relazione al requisito sub a) (“anzianità di servizio”), l’esercizio dell’attività di componente del CPGT, con conseguente esonero *ex lege* dalla attività di giudice, **deve essere equiparata a quella di esercizio effettivo della attività giurisdizionale.**

E tanto perché “*non può negarsi che l’attività che viene svolta dal magistrato o giudice tributario eletto in seno al Consiglio di Presidenza possa essere ritenuta equiparata all’effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie come richiesto dal comma II dell’art. 24 bis del D.Lgs. 545/92 e precipitato anche nel Regolamento attuativo adottato dal Consiglio e precisamente al punto 6.1*”.

A tal fine il Consiglio si profonde in diverse e convincenti argomentazioni:

- l’art. 27, comma I, d.lgs. 545/92 che stabilisce che i componenti del Consiglio di Presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’Ufficio, rappresentando la norma evidente segnale della *voluntas legis* di equiparare l’attività svolta presso il Consiglio di Presidenza e la titolarità dell’ufficio;
- non si è mai dubitato della possibilità della partecipazione dei magistrati o giudici tributari alle procedure concorsuali per trasferimento orizzontale e/o verticale anche durante il mandato elettivo consiliare, come del resto emerge dalla TABELLA F allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992 che, nell’individuazione del punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, equipara al servizio di presidente di corte di giustizia tributaria di secondo grado l’attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
- le attribuzioni e le funzioni dei Consiglieri del Consiglio di Presidenza sono da ritenere assimilabili a quelle dei Consiglieri del CSM, atteso che l’attività disciplinare rientra nelle attribuzioni del Consiglio di presidenza nel suo complesso ed in tale prospettiva va sottolineato che i componenti dell’organo di autogoverno tributario conservano le funzioni giurisdizionali, da esercitarsi all’occorrenza proprio quando chiamati a svolgere attività disciplinare;

Avvocato Demetrio Fenucciu

- l'art. 29 TU Dirigenza Giudiziaria, nel dettare la disciplina delle esperienze organizzative maturate al di fuori dell'attività giudiziaria e cioè in collocamento fuori del ruolo organico della Magistratura, al comma 5, stabilisce espressamente che l'incarico di componente del CSM assume valenza di ulteriore indicatore attitudinale principale per gli uffici semidirettivi e direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nonché di legittimità.

Per tale via, a dire del CPGT, si sancisce l'equiparazione tra le funzioni (semidirettive e direttive) giurisdizionali e l'attività consiliare svolta dal Consigliere fuori ruolo.

Inoltre, come detto, **l'equiparazione è espressamente prevista dall'art. 11 comma 4 del d. lgs 545/1992**, come novellato dall'art. 1 comma 1 lett. n) n. 4 della l. 130/2022 che, nel disciplinare l'assegnazione degli incarichi di componente delle corti di giustizia tributaria, rinvia ai punteggi stabiliti nella tabella allegata sub F) al medesimo articolato, ove è espressamente sancito che **“è equiparata al servizio di presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.”**

La totale equiparazione dell'attività giurisdizionale rispetto a quella di componente dell'organo di autogoverno (da ultimo pacificamente riconosciuta nel bando 1/25 pubblicato per la copertura dei posti vacanti di residente e vice presidente della Corti di giustizia tributaria, **all. 19**) ha consentito al CPGT di considerare ammissibili le candidature di due aspiranti i quali, diversamente, non avrebbero posseduto il requisito della anzianità minima di servizio di 7 anni.

Nella medesima delibera il Consiglio ha poi affermato espressamente di aver condotto l'istruttoria di verifica delle condizioni di ammissibilità della ricorrente esaminando l'ultimo quinquennio di suo esercizio dell'attività giurisdizionale.

Senonchè, anziché trarre le conseguenze del proprio dire, scrutinando l'attività svolta dalla ricorrente nel quinquennio antecedente al termine previsto per la presentazione delle domande (luglio 2024 – luglio 2019), valorizzando anche il periodo 2023-2019 in cui la ricorrente è stata componente del Consiglio di Presidenza, il CPGT ha valutato l'attività dell'Avv. De Cono quale giudice tributario nel quinquennio dal 2018 al 2013, ossia quello antecedente la sua nomina in seno al CPGT. Si badi che nella delibera qui impugnata è scritto il riferimento all'ultimo quinquennio di esercizio della attività giurisdizionale da parte della De Cono, ma non ne sono indicati specificamente gli anni.

La circostanza che il CPGT abbia considerato gli anni dal 2013 al 2018 si evince tuttavia, pacificamente, confrontando i dati numerici della tabella allegata dal CPGT

Avvocato Demetrio Fenucciu

alla nota del 20/11/2024, inviata alla De Cono, con quelli che il CPGT ha indicato direttamente nella delibera qui impugnata.

Dunque la P. A. intimata ha illegittimamente applicato il principio di equiparazione tra le funzioni svolte in seno al Consiglio e quelle giurisdizionali tributarie con riguardo al requisito di anzianità di servizio (art. 6.1 sub lett. a) e non anche in relazione agli altri e, nello specifico, al fine della verifica dell'insussistenza (lett. e), di "gravi e significativi ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale" nel quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, per tale via richiedendo alla ricorrente di giustificare presunti (e come si dirà insussistenti) ritardi nel deposito di sentenze nel quinquennio 2018-2013, antecedenti al periodo in cui la stessa ha svolto "funzioni giurisdizionali tributarie" in seno al Consiglio di Presidenza.

L'illegittimità è evidente, sotto diversi profili.

Atteso che il requisito soggettivo sub a) si riferisce ad un'anzianità non inferiore a 7 anni nell'esercizio effettivo delle funzioni giurisdizionali e quello sub e) a ritardi gravi e significativi nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non è dato intendere la ragione per cui nel primo caso, ove addirittura si utilizza l'aggettivo "effettivo", valga l'equiparazione tra l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'attività svolta in seno al Consiglio di Presidenza e nel secondo caso tale equiparazione non debba sussistere imponendosi, del tutto illegittimamente, lo scrutinio dell'attività svolta in precedenza.

In secondo luogo il risultato cui si perviene è quello di considerare ammissibile la candidatura di un soggetto che possiede il requisito dei sette anni di anzianità sol perché è stato membro del CPGT e non ammissibile quella di un altro candidato che prima di aver svolto tale ultima attività, ha anche esercitato la funzione di giudice tributario, che invece il primo non ha svolto ovvero non ha svolto per lo stesso periodo di tempo.

Peraltro, richiedendo l'art. 6.1, lett. e) il non aver maturato gravi e significativi ritardi "nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali" svolte nell'ultimo quinquennio ed essendo queste ultime anche quelle svolte in seno al Consiglio di Presidenza, appare assolutamente arbitraria la richiesta del CPGT di giustificare ritardi nel deposito delle sentenze redatte prima dell'assunzione del detto incarico (e dunque oltre il quinquennio di riferimento), atteso anche che la disposizione invocata si riferisce solo all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non specificamente al deposito delle sentenze.

Che le cose stiano in questo modo è dimostrato pure dal fatto che, a differenza di quanto previsto nel "vecchio" regolamento, ove si prescriveva quale requisito di ammissibilità il non aver depositato in ritardo, nell'ultimo biennio, più del 60% *delle decisioni*

assunte, nel “nuovo” regolamento tale inciso è stato pretermesso, per tale via confermandosi che i gravi e significativi ritardi nell’esercizio della funzione giurisdizionale tributaria non debbano essere necessariamente valutati con riferimento al deposito delle sentenze, essendo sufficiente la valutazione delle attività, equivalenti a quelle giurisdizionali, svolte dai magistrati collocati fuori ruolo.

Quanto affermato trova conferma ulteriore nella valorizzazione, nel corpo dello stesso atto impugnato, dell’attività disciplinare svolta dai componenti del CGPT, ritenuta perfettamente equiparabile alla redazione delle sentenze tributarie.

Di qui il vizio denunciato.

○○○○

2. ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEI FATTI – FALSA RAPPRESENTAZIONE DI FATTI DOCUMENTATI.

La delibera controversa risulterebbe illegittima anche nella denegata ipotesi in cui i “*gravi e reiterati ritardi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale*” dovessero essere riferiti al deposito delle sentenze nell’ultimo quinquennio, con esclusione dell’arco temporale in cui il candidato è stato componente del CGPT; tanto per l’evidente travisamento dei fatti e della documentazione offerta dalla ricorrente.

Procedendo con ordine si provvederà ad evidenziare, punto per punto, le circostanze errate indicate nel provvedimento impugnato, frutto di travisamento e/o addirittura di affermazioni contrarie al contenuto di documenti.

Si afferma nella delibera n. 148/2025 che la domanda della ricorrente non sarebbe stata ammissibile in considerazione della presenza di gravi e reiterati ritardi nello svolgimento dell’attività giurisdizionale, “*risultando sulla base delle statistiche elaborate dal sistema [...] la presenza di: 19 sentenze depositate tra 0 e 120 giorni; 147 sentenze depositate tra 121 giorni e 1 anno; 29 sentenze depositate oltre i 365 giorni*”.

L’affermazione è errata sotto diversi profili.

In primo luogo, fino all’1/1/2016, come si è visto, il mero ritardo nel deposito delle sentenze, non integrato dalla inottemperanza a ben due diffide del Presidente della Commissione, non aveva alcuna rilevanza disciplinare. Il CPGT, scegliendo, illegittimamente, di scrutinare i depositi di sentenze tanto risalenti, non ha tenuto conto delle modifiche dell’art. 15 D. Lgs. 545/92 che, nel testo previgente, non consentiva di valutare in via automatica e tanto severamente i pretesi (ed indimostrati) depositi tardivi ex adverso valorizzati. Sul punto la deliberazione, dal tenore palesemente sanzionatorio

Avvocato Demetrio Fenucciu

disciplinare, di fatto pretende di sanzionare comportamenti che non avevano alcuna rilevanza disciplinare e, per giunta, senza le guarentigie del contraddittorio procedimentale disciplinare.

In secondo luogo, come certificato dalla ricorrente nel riscontro fornito in data 27.11.2024, con la risoluzione n. 8/2015, ribadita con nota 18/1/2017, il CPGT aveva stabilito in 180 giorni dall'udienza il limite di tolleranza del ritardo nel deposito delle sentenze; ne discende che, nel periodo oggetto di verifica da parte del CPGT, il limite di tolleranza non era di 120 giorni, ma di 180 giorni.

Tanto comporta che, rispetto alle 147 sentenze depositate tra 121 giorni e 1 anno, non potrebbero essere considerate tardive quelle depositate oltre i 120 giorni ma comunque entro i 180 giorni.

Ancora, l'affermazione del Consiglio non tiene in considerazione quanto riferito e documentato dalla ricorrente nel riscontro del 27.11.2024 e cioè che:

- tutti i fascicoli cartacei del periodo attenzionato dal CPGT, oggetto di scarto di archivio, non sono consultabili;
- tra il 2013 ed il 2018, con il metodo cartaceo, la data di pubblicazione della sentenza non coincideva affatto con la data del deposito in segreteria da parte del relatore, poiché quest'ultimo riconsegnava in segreteria il fascicolo cartaceo contenente la sentenza da sé sottoscritta, prima della firma del Presidente del collegio. Pertanto tra la data della consegna del fascicolo in segreteria da parte del giudice relatore e quella della firma del Presidente potevano trascorrere molti giorni o mesi e soltanto dopo la firma del Presidente la sentenza veniva pubblicata. Di conseguenza la data indicata nel sistema "Sigit" (data di pubblicazione della sentenza) non è attendibile né utile al fine di quantificare un eventuale effettivo ritardo. Tanto dimostra l'assoluta inattendibilità di quanto riferito nella delibera impugnata n. 148/2025 ove, alla pagina 6, riga sesta dall'alto, il CPGT ha scritto che, "*sulla base delle statistiche elaborate dal sistema*" nel quinquennio 2013/2018 De Cono avrebbe depositato entro i sei mesi (180 gg) solo 8 delle 147 sentenze infrannuali "*(e di queste solo 8 in un termine inferiore a 6 mesi)*". L'atto fa infatti riferimento alla data di pubblicazione della sentenza e non a quella (precedente) di consegna della stessa da parte del relatore, come peraltro vanamente segnalato dalla ricorrente con la nota del 27.11.2024 nella quale è stata evidenziata l'inattendibilità delle statistiche allegate alla lettera di contestazione e richiamate nella delibera impugnata.

Avvocato Demetrio Fenucciu

- Nel periodo attenzionato dal CPGT non accadeva, se non eccezionalmente, e comunque non era obbligatorio, che si annotasse il dispositivo della decisione, all'esito della camera di consiglio, in un modulo formale inserito nel fascicolo cartaceo; frequentemente la decisione assunta in camera di consiglio veniva annotata su un brogliaccio non formale, conservato solo dal Presidente e dal Relatore, cestinato dopo il deposito della sentenza. Nei fascicoli cartacei, indisponibili in quanto scartati, non si sarebbe quindi trovata traccia alcuna, ad esempio, della riserva ex art. 35 D. Lgs. 546/92, influente al fine di determinare un ritardo: in tali casi, infatti, rispetto alla data dell'udienza, la decisione veniva rinviata con conseguente differimento anche del termine per il deposito della sentenza.

Ne discende che, sulla base di quanto documentato dall'Avv. De Cono, è impossibile accertare la tardività del deposito delle sentenze di cui si discorre.

Ancora, nella delibera si afferma che *“la quantità e la rilevanza dei ritardi, in termini assoluti ed in termini relativi – sia come percentuale rispetto al totale che in relazione agli altri candidati – comporta la necessità per la commissione di procedere alla esclusione della candidata, con conseguente inammissibilità in ordine alla valutazione nel merito della relativa domanda”*.

Orbene, fermo restando quanto sopra riferito in merito ad insussistenti ritardi, non può non rilevarsi l'errore in cui è incorsa la commissione nel valutare la posizione della ricorrente *“in relazione agli altri candidati”*, laddove quello afferente i ritardi nell'esercizio della funzione giurisdizionale è stato ricostruito dal regolamento quale requisito soggettivo di ammissibilità della domanda e, pertanto, non valutabile in relazione agli altri, ma solo ed esclusivamente con riguardo alla posizione della stessa ricorrente.

Ancora il CPGT precisa che *“il termine di legge per il deposito delle sentenze è di 30 giorni, il legislatore della legge n. 130 del 2022 ha espressamente attribuito al deposito in questione ai fini della mobilità orizzontale e verticale introducendo nel sistema il giudizio di demerito”*.

Anche tale assunto è privo di pregio, per diverse ragioni.

In primo luogo il Consiglio fa riferimento ad una legge, la n. 130/2022 che, al tempo del quinquennio preso a riferimento in relazione alla ricorrente (2013/2018), non era in vigore ed è chiaramente inapplicabile al caso di specie. Quanto affermato trova conferma nel bando 1/2025 pubblicato per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle corti di giustizia di primo e

Avvocato Demetrio Fenucciu

secondo grado, ove (cfr. pag. 3) il “giudizio di demerito” è svolto con esclusivo riferimento all’anno antecedente alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando (2.7.2025) e dunque per il periodo 2/7/2024 - 2/7/2025, così evitandosi l’applicazione retroattiva della relativa disciplina censurata nella presente sede.

Ed è appena il caso di ribadire, sul punto, che l’Avv. De Cono ha documentato che con la risoluzione n. 8/2015 (ribadita con nota 18/1/2017), il CPGT ha stabilito in 180 giorni dalla udienza (e decisione della causa) il limite di tolleranza del ritardo nel deposito delle sentenze.

In secondo luogo, il Consiglio eleva illegittimamente a requisito di ammissibilità un giudizio di merito.

Il CPGT infine afferma che *“In relazione all’Ufficio del Massimario, fermi gli enunciati linguistici utilizzati nel bando, l’attenzione al tempestivo deposito dei provvedimenti costituisce parametro funzionale a garantire il corretto funzionamento dell’ufficio e il deposito di una percentuale di sentenze in misura superiore all’80% di quelle depositate oltre il quadruplo del termine di legge (e di questo solo 8 in un termine inferiore ai 6 mesi), la presenza di un consistente numero di sentenze (29) depositate oltre i 365 giorni (tre delle quali oltre i due anni) comportano una valutazione nel senso della sussistenza dei gravi e reiterati ritardi richiesti dal bando.*

La circostanza inoltre trova definitiva conferma nella dichiarazione resa dall’Ufficio di appartenenza della DE CONO richiesta a seguito della dichiarata impossibilità da parte della stessa di poter documentare e giustificare i ritardi (quanto meno relativi al deposito delle numerose decisioni oltre l’anno). Orbene l’Ufficio conferma i ritardi documentando l’esistenza degli stessi e la loro consistenza come da dichiarazione dell’Ufficio di Segreteria”.

Qui le illegittimità sono davvero notevoli.

Assolutamente apodittica risulta l’affermazione per cui l’attenzione al tempestivo deposito dei provvedimenti costituirebbe parametro funzionale a garantire il corretto funzionamento dell’Ufficio del Massimario.

Ed invero, atteso che i compiti del prefato ufficio sono da individuare, come previsto dal Regolamento, nella rilevazione, classificazione e riordino in massime delle decisioni emesse dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado e di quelle più significative emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado, nella gestione ed implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito nazionale, e nella segnalazione di questioni interpretative controverse o di eventuali criticità nel

Avvocato Demetrio Fenucciu

funzionamento della banca dati, non si comprende in che modo e perché, non dovendo i componenti dell'Ufficio del Massimario provvedere a redigere ovvero a depositare sentenze, il ritardo pregresso nella redazione delle sentenze possa compromettere l'adempimento dei compiti del suddetto ufficio.

In secondo luogo, circostanza ben più rilevante, non sussistono i “gravi e reiterati ritardi” segnalati dal CPGT.

La ricorrente nel riscontro fornito in data 27.11.2024 ha dimostrato di non essere incorsa in gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze, ovvero ha documentato che non è possibile allo stato, considerato il lunghissimo tempo trascorso e l'indisponibilità dei dati rilevanti, effettuare le indagini necessarie alla verifica dell'esistenza e delle eventuali ragioni giustificative di tali ritardi.

Ma vi è di più.

Con la nota dell'11 dicembre 2024 (cfr. all. 4 cit) il CPGT inviava alla Direttrice della Segreteria della Corte di Rimini la richiesta di confermare o confutare che n. 29 sentenze indicate in apposito allegato accluso alla nota, predisposto dal CPGT, erano state depositate da DE CONO con ritardo di oltre 365 giorni.

Ne discende in primo luogo che oggetto della richiesta alla segreteria erano solo n. 29 sentenze, e non già le 176 sentenze di cui era stata chiesta giustificazione con la nota CPGT inviata alla ricorrente il 20.11.2024, poi (erroneamente) richiamate nella motivazione della delibera qui impugnata.

Segue che, contrariamente a quanto riferito nella delibera, l'Ufficio di Segreteria non ha confermato ritardi per 176 sentenze, né avrebbe potuto farlo, dato che il CPGT ha chiesto all'Ufficio di segreteria di limitare la verifica a 29 sentenze dallo stesso indicate.

Inoltre, rispetto a queste ultime, si tratta di:

- 7 sentenze presuntivamente introitate in decisione alle udienze celebrate tra il 16.2.2012 ed il 26.6.2013;
- 22 sentenze presuntivamente introitate in decisione tra il 18.2.2014 ed il 9.12.2014.

L'Ufficio di segreteria, nel riscontrare la suddetta richiesta, con nota del 13/12/2024 (cfr. all. 13 cit.), dopo avere consultato il sistema informatico, ha:

- 1) dichiarato che, **fino all'annualità 2014 inclusa, tutti i fascicoli, all'epoca cartacei, sono indisponibili perché scartati, ovvero eliminati dall'archivio;**

Avvocato Demetrio Fenucciu

- 2) dichiarato che, con riferimento a 15 sentenze introitate presuntivamente in decisione tra il 18/2/2014 ed il 6/10/2014, **non era possibile riferire alcunchè per indisponibilità dei fascicoli cartacei;**
- 3) confermato che, fino all'ottobre 2015, non esisteva a sistema SIGIT la possibilità di annotare la data in cui il relatore aveva depositato in segreteria la bozza della sentenza, distinguendola dalla successiva data di sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio, e, quindi, pubblicazione.
Per tutte le sentenze depositate prima dell'ottobre 2015, dunque, non era possibile fornire la data di effettivo deposito da parte della ricorrente;
- 4) **solo per 8 delle 29 sentenze attenzionate la segreteria è in grado di indicare le date di effettivo deposito, seppur con il mero accesso al sistema SIGIT (e non ai fascicoli, ormai indisponibili).** Si tratta delle sentenze trattenute, presuntivamente, in decisione tra l'udienza del 3.10.2014 e l'udienza del 9.12.2014;
- 5) in relazione a tutti i fascicoli cartacei relativi agli anni dal 2015 al 2018, dichiarava che erano stati scartati, eliminati, tutti i fascicoli di parte, e che esistevano alla attualità in archivio solo le copertine dei fascicoli contenenti: comunicazioni alle parti, verbali di udienza, eventuali ordinanze e/o decreti.

Dunque, contrariamente a quanto si legge nella delibera impugnata, l'ufficio di segreteria non confermava affatto i 176 ritardi indicati nella delibera.

Veniva invece confermato soltanto che, dalla consultazione del sistema SIGIT, è evincibile un presunto ritardo pari o superiore a 365 giorni con riferimento **a solo 8 sentenze**, tutte relative ad udienze celebrate tra l'ottobre ed il dicembre 2014.

Ne discende che, non solo è contraria al vero l'affermazione per cui l'ufficio di appartenenza avrebbe confermato i ritardi rispetto a 176 sentenze (né avrebbe potuto farlo sia perché la richiesta della CPGT era limitata a 29 sentenze e sia perché per le problematiche più volte evidenziate non sarebbe stato proprio possibile), ma, soprattutto, che gli unici ritardi documentati afferenti le decisioni pubblicate nel quinquennio 2013/2018 riguarderebbero soltanto 8 sentenze, rispetto alle 206 sentenze depositate nel periodo di riferimento, vale a dire meno del 4% del totale (nel quinquennio!).

Come in questo caso si possa discorrere di "gravi e reiterati ritardi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale" non è davvero dato intendere.

Neppure si comprende la mancata valorizzazione dell'attività svolta nell'anno 2024, che in nessun avrebbe consentito di scrutinare il quinquennio antecedente all'assunzione dell'incarico di consigliere presso il CPGT.

Di qui l'ulteriore profilo di illegittimità della delibera.

o

3. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA

La delibera impugnata, nella parte che dichiara la inammissibilità della candidatura DE CONO è sorprendentemente viziata per eccesso di potere da illogicità manifesta ed irragionevolezza anche sotto un ulteriore profilo.

Uno dei requisiti di ammissibilità delle candidature, indicato nel Regolamento modificato dall'attuale CPGT, è **non avere riportato sanzioni disciplinari definitive negli ultimi 10 anni.**

Si è già detto che De Cono non solo non ha riportato sanzioni disciplinari, ma non è neppure mai stata sottoposta a procedimento disciplinare. Sul punto, dunque, la sua candidatura è certamente ammissibile e non è stato contestato alcunchè dal CPGT.

Tuttavia, l'aver scelto di monitorare il periodo 2013/2018, ai soli fini della verifica di gravi e reiterati ritardi nel deposito delle sentenze, di fatto ha valorizzato comportamenti ultradecennali suscettibili di presunto rilievo disciplinare ma mai sanzionati.

Si intende rimarcare che il CPGT, pur avendo ritenuto di non valorizzare ai fini della ammissibilità delle candidature eventuali sanzioni disciplinari risalenti di oltre dieci anni, con riguardo alla ricorrente ha finito con il valorizzare condotte non censurate in sede disciplinare risalenti ad oltre dieci anni orsono.

L'illegittimità è evidente sol che si ponga mente alla circostanza che se un candidato avesse riportato una sanzione disciplinare fino al luglio 2014, la sua candidatura sarebbe stata ritenuta ammissibile. Egualmente se la sanzione, irrogata, essendo stata impugnata, fosse priva di definitività.

I ritardi asseritamente e presuntivamente addebitati dal CPGT all'Avv. De Cono con riferimento al 2013 ed al 2014, mai contestati in sede disciplinare, sono viceversa stati valorizzati ai fini dell'inammissibilità della candidatura. L'operato del CPGT è perciò assolutamente irragionevole e contraddittorio.

Non solo.

Il regolamento attuativo dell'Ufficio del Massimario, come detto, prescrive, quale requisito di ammissibilità delle candidature il non aver riportato sanzioni disciplinari definitive negli ultimi 10 anni.

Avvocato Demetrio Fenucciu

Al contempo, però, per ciò che concerne il requisito dell'anzianità di servizio, si richiedono almeno 7 anni di esercizio effettivo nelle funzioni giurisdizionali tributarie (cui come detto sono equiparate quelle svolte in seno al Consiglio di Presidenza).

Ne discende che il limite di 10 anni relativo alle sanzioni disciplinari appare assolutamente sproporzionato ed illogico, atteso che si dovrebbe andare ad effettuare la suddetta verifica rispetto a candidati che 10 anni or sono non erano neppure nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie (essendo richiesta un'anzianità di servizio di sette anni).

Sotto tale profilo il regolamento è evidentemente irragionevole e viola la norma che richiede, quale requisito di ammissibilità, un'anzianità di soli sette anni, rischiandosi di sanzionare comportamenti risalenti ad oltre sette anni addietro, allorquando solo alcuni dei concorrenti erano già giudici tributari (considerando, per tale via, la maggiore anzianità di servizio un elemento che produce conseguenze negative per gli interessati, le cui condotte sono scrutinate anche se risalenti ad epoca in cui altri candidati non rivestivano proprio la qualifica di giudici tributari).

****○○○○****

ISTANZA CAUTELARE

Nella seduta dell'11/3/2025 il CPGT ha già deliberato, nonostante sia pendente il termine per la impugnazione della delibera n. 148/2025, l'esonero dalle funzioni di molti nominati all'ufficio del massimario in vista della loro prossima immissione delle funzioni qui controverse (cfr. **all. 20**).

Se ammessa a valutazione, la ricorrente risulterebbe assegnataria di un posto con punti 5,85 (vedasi domanda di partecipazione alla selezione – all.to 10).

L'esecuzione degli atti impugnati è suscettibile pertanto di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile atteso che la ricorrente rischia di essere privata di un incarico cui ha pieno titolo per tutto il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, nel quale verrà privata di insostituibili occasioni di crescita professionale, non risarcibili per equivalente.

Nello stesso senso milita l'interesse pubblico alla tempestiva scelta del concorrente maggiormente titolato ed all'immissione nelle funzioni dei candidati che ne hanno titolo, evitandosi, nelle more della causa, intuibili conseguenze anche in punto di funzionamento di organi illegittimamente formati.

Si confida pertanto nella sospensione degli atti impugnati, almeno al limitato fine di consentire l'esame della domanda della ricorrente, erroneamente esclusa dalla procedura.

****○○○○****

ISTANZA ISTRUTTORIA

Avvocato Demetrio Fenucciu

Si depositano i documenti indicati come allegati con i numeri da 1 a 20. Si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi i provvedimenti e gli atti in base ai quali gli stessi sono stati emanati e in mancanza se ne disponga l'acquisizione ex artt. 46 e 64 comma 3 d. lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

Si chiede all'Ecc.mo Collegio l'accoglimento del ricorso e della previa istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore per dichiarato anticipo.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di €650.

Salerno, 25.03.2025

Avv. Demetrio Fenucciu